



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di Legge n. 181/12[^] di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Raso, recante:
“Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni
di cui all’articolo 41 del d.p.r. 327/2001”**

RELATORE: PIETRO RASO

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to Pietro Raso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge regionale n. 17 del 31 luglio 1988, sono state approvate le norme sul funzionamento delle Commissioni Provinciali per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Con Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*", all'art. 65, viene attribuito alle Provincie "*la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio*".

Con Legge Regionale n. 14 del 22 giugno 2015, "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56*", la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Provincie sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, comprese quindi le funzioni amministrative riguardanti le commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

Pertanto, per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è necessario adeguare, con la presente proposta, la precedente normativa regionale al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, relativamente all'art. 41 "*Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*".

Nello specifico la proposta di legge si articola in:

- art. 1 "*Composizione della Commissione*";
- art. 2 "*Sede della Commissione*";
- art. 3 "*Durata in carica dei componenti*";
- art. 4 "*Decadenza e sostituzione dei componenti*";
- art. 5 "*Funzionamento e compiti della Commissione*";
- art. 6 "*Ufficio di segreteria della Commissione*";
- art. 7 "*Spese di istruttoria*";
- art. 8 "*Trattamento economico*";
- art. 9 "*Abrogazioni norme*";
- art. 10 "*Clausola di invarianza finanziaria*".

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto le spese del funzionamento della commissione, per come previsto dall'art. 7-8 della proposta di legge, vengono demandate alle provincie competenti territorialmente.

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001>>

Tipologia della proposta di legge:

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articoli 1-2-3-4-5-6	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	€ 0,00 – l'articolo contiene le spese di istruttoria con vincolo delle somme versate a sostegno delle spese di funzionamento delle attività della Commissione e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 8	€ 0,00 – l'articolo contiene il trattamento economico dei componenti della Commissione, con spese a carico della Provincia territorialmente competente e comprende la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 9	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge, con abrogazione della L.R. 17/1988 e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0.00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro

Proposta di Legge n.181/12^ di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Raso, recante: "Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001"

Missione	Programma	Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Programma n. _____

c) GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____



Proposta di Legge n.181/12^ di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Raso, recante: "Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001"

d) RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

e) PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____

Testo

Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001

Art. 1

(Composizione della Commissione per le espropriazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è istituita, in ogni provincia, con decreto del dirigente generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici", la Commissione per le espropriazioni (CPE), composta nel modo seguente:

- a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal dirigente della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, o da un suo delegato;
- c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, o da un suo delegato;
- d) dal direttore generale dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (A.T.E.R.P.), o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- g) dal dirigente del settore espropri della Regione Calabria, o da suo delegato;
- h) dal sindaco del comune ove sono situati i beni da stimare, o da un suo delegato, per la sola determinazione delle indennità di aree edificabili.

Art. 2

(Sede della Commissione)

1. La Commissione ha sede presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale.

Art. 3

(Durata in carica dei componenti)

1. Gli esperti nominati dalla Regione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio regionale, e comunque fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.

Art. 4

(Decadenza e sostituzione componenti)

1. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della CPE, i membri esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f) possono essere dichiarati decaduti. La segreteria della CPE, in tal caso, provvede a informare il presidente della CPE, che ne dà comunicazione al dirigente dell'Ufficio espropri della Regione per la relativa sostituzione e nomina con le modalità di cui al presente articolo. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.
2. La comunicazione di cui al comma 1, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, è inviata dal presidente della CPE al direttore generale dell'A.T.E.R.P., e ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CPE.

Art. 5

(Funzionamento e compiti della Commissione)

1. Le sedute della CPE sono valide con la presenza di almeno cinque componenti con voto deliberativo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del presidente della CPE.
2. La CPE si riunisce, di norma, quattro volte al mese; in caso di necessità di ulteriori sedute, per l'erogazione del trattamento economico previsto dall'articolo 8, deve essere fornita motivata giustificazione da parte del presidente della CPE.
3. Per le determinazioni dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre anche la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.
4. La CPE determina:
 - a) l'indennità definitiva di espropriazione, nel caso di cui all'articolo 21, comma 15, del d.p.r. 327/2001;
 - b) i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'articolo 41 del d.p.r. 327/2001;
 - c) il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene nel caso in cui lo stesso non sia concordato tra le parti, ai sensi dell'articolo 48 del d.p.r. 327/2001;
 - d) l'indennità di asservimento, nei casi in cui dalla realizzazione dell'opera derivi la necessità dell'imposizione della servitù di cui all'articolo 44 del d.p.r. 327/2001;
 - e) l'indennità per l'occupazione temporanea per aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del d.p.r. 327/2001.
5. La CPE, qualora consultata dall'autorità espropriante, esprime anche determinazioni in ordine alla valutazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nei casi di cui all'articolo 20, comma 3, del d.p.r. 327/2001.
6. La convocazione della CPE viene disposta dal presidente ed è comunicata dalla segreteria, tramite messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, il presidente può procedere a trasmettere apposito avviso ventiquattrore prima della seduta.
7. Il presidente della CPE assegna ai componenti della CPE l'istruttoria delle pratiche pervenute in base a un criterio di equa distribuzione e tenendo conto delle professionalità presenti.
8. La CPE adotta le determinazioni e le valutazioni previste dalla normativa vigente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dalla data di ricezione di eventuali integrazioni ritenute necessarie. Le determinazioni sono poi inviate all'autorità espropriante e per conoscenza al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria. L'autorità espropriante comunica agli interessati l'ufficio dove è depositata la deliberazione della CPE ai sensi dell'articolo 27 del d.p.r. 327/2001.
9. Entro il mese di gennaio di ogni anno la CPE approva le tabelle dei valori agricoli medi, e di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente, e le trasmette al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico regionale.
10. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 6

(Segreteria della CPE)

1. Ciascuna CPE, al fine di organizzare efficacemente la propria attività, si avvale di una segreteria, costituita a cura del direttore della competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

2. La segreteria della CPE:

- a) redige i verbali delle riunioni, riportandoli in appo-sito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;
- b) cura i rapporti tra la CPE, i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione Calabria, effettuando gli avvisi, comunicazioni, invii o depositi previsti nell'ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della CPE;
- c) raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 8;
- d) cura la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla CPE e cura tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della stessa.

2. Il verbale di ciascuna seduta della CPE, sottoscritto dal presidente della stessa, è inserito all'ordine del giorno e approvato dalla CPE nella seduta immediatamente successiva.

3. Presso la segreteria sono istituiti il protocollo, il registro delle pratiche e il registro delle determinazioni. Tutte le richieste che pervengono all'ufficio di segreteria e tutte le comunicazioni a firma del presidente vengono registrate al protocollo della CPE.

Tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della CPE vengono registrate sul registro delle deliberazioni della segreteria.

Art. 7

(Spese di istruttoria)

1. Il soggetto cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche o private e che intende avvalersi dell'intervento della CPE è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria nella seguente misura:

- a) fino a cinque ditte catastali, un importo pari a ottocento euro;
- b) superiore a cinque ditte catastali, un importo aggiuntivo pari a cinquanta euro per ogni ulteriore ditta catastale.

2. Il contributo è vincolato a sostenere le spese di funzionamento dell'attività della CPE e dell'ufficio di segreteria ed è versato alla Provincia o alla Città metropolitana competente territorialmente, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla segreteria della CPE ai soggetti richiedenti.

Art. 8

(Trattamento economico)

1. A tutti i componenti della CPE è corrisposto un gettone di presenza di ottanta euro oltre al rimborso delle spese di trasferta per i non residenti nel comune nel cui territorio ha sede la CPE.

2. Tutte le spese relative al funzionamento della CPE sono gestite dalla Provincia o dalla Città metropolitana competente territorialmente, attraverso il con-tributo versato per spese istruttorie di cui all'articolo 7, ed eventuali altre somme da reperire su appositi capitoli propri.

Art. 9

(Abrogazione della l.r. 17/1988)

1. È abrogata la legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 (Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti).

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)



Proposta di Legge n.181/12^ di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Raso, recante: "Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001"

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.